

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Comune di Milano/Commissione

(Causa T-167/13) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Servizi di assistenza a terra — Apporti in capitale effettuati dalla SEA a favore della SEA Handling — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero — Nozione di aiuto — Imputabilità allo Stato — Criterio dell'investitore privato — Principio del contraddittorio — Diritti della difesa — Diritto a una buona amministrazione — Legittimo affidamento»)

(2019/C 82/24)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Comune di Milano (Italia) (rappresentanti: inizialmente S. Grassani e A. Franchi, successivamente S. Grassani, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (UE) 2015/1255 della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA SpA a favore di SEA [Handling] SpA [SA.21420 (C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)] (GU 2015, L 201, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Comune di Milano è condannato alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 129 del 4.5.2013.

Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — Deutsche Umwelthilfe/Commissione

(Causa T-498/14) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Documenti relativi allo scambio di corrispondenza tra la Commissione e le imprese ovvero i costruttori di automobili in merito al refrigerante R1234yf in uso nei veicoli a motore — Documenti non catalogati — Motivo nuovo dedotto in corso di causa — Irricevibilità — Misura istruttoria che ordina la produzione dei documenti controversi conformemente all'articolo 104 del regolamento di procedura — Deroga al principio del contraddittorio — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Interesse pubblico alla divulgazione — Ponderazione — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Articolo 6, paragrafo 1 — Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di informazioni ambientali o concernenti le emissioni nell'ambiente — Presunzione generale — Diniego parziale di accesso — Non luogo a statuire»]

(2019/C 82/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Umwelthilfe eV (Radolfzell, Germania) (rappresentanti: R. Klinger e R. Geulen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Clotuche-Duvieusart e J. Vondung, poi F. Clotuche-Duvieusart e H. Krämer, agenti, assistite inizialmente da R. van der Hout e A. Köhler, poi da R. van der Hout e C. Wagner, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale della decisione GESTDEM 2014/547 della Commissione, del 2 giugno 2014, recante conferma del diniego di accesso alla totalità dei documenti relativi allo scambio di corrispondenza tra la Commissione, da un lato, e le imprese Honeywell e DuPont ovvero i costruttori di automobili, dall'altro, durante il periodo compreso tra settembre 2011 e aprile 2012 nonché da settembre 2012 alla fine di gennaio 2014, in merito al refrigerante R1234yf in uso nei veicoli a motore.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione GESTDEM 2014/547 della Commissione, del 2 giugno 2014, quanto alle parti inizialmente occultate e poi divulgate del documento n. 34.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *Deutsche Umwelthilfe eV è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 329 del 22.9.2014.

Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — Biogaran / Commissione

(Causa T-677/14) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato del Perindopril, medicinale destinato al trattamento delle malattie cardiovascolari, nelle sue versioni di farmaco originale e generico — Decisione che accerta un'infrazione agli articoli 101 e 102 TFUE — Accordi intesi a ritardare, o impedire, l'ingresso sul mercato della versione generica del Perindopril — Partecipazione di una controllata all'infrazione commessa dalla società controllante — Imputazione dell'infrazione — Responsabilità solidale — Massimale dell'ammenda»)

(2019/C 82/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Biogaran (Colombes, Francia) (rappresentanti: T. Reymond, O. de Juvigny e J. Jourdan, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castilla Contreras, T. Vecchi e B. Mongin, successivamente F. Castilla Contreras, B. Mongin e C. Vollrath, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, in via principale all'annullamento della decisione C(2014) 4955 final della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 101 e dell'articolo 102 TFUE [AT.39.612 — Perindopril (Servier)], nella parte riguardante la ricorrente e, in via subordinata, alla riduzione dell'ammenda ad essa inflitta con la decisione medesima.